SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 1535)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori LABOR, FABBRI, AJELLO, LUZZATO CARPI, RUFINO e ZITO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 1979

Riforma del sistema di controllo dei prezzi

ONOREVOLI SENATORI. — Il sistema di controllo amministrativo dei prezzi trae origine, nel nostro Paese, dalle esigenze dell'economia autarchica e, poi, dell'economia di guerra, trovando una disciplina generale con il regio decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1746, completato e modificato con il regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 523, e con il regio decreto-legge 16 gennaio 1938, numero 1387. Si trattava di un regime di blocco generalizzato (sia pur attraversato da numerose eccezioni) la cui gestione era affidata al comitato corporativo centrale e ai comitati di presidenza dei consigli provinciali delle corporazioni. Caduto il regime fascista, il sistema viene innovato (pur persistendo il blocco dei prezzi, prorogato fino al 31 dicembre 1946 con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 ottobre 1946, n. 278). Viene infatti emanato il decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, che istituisce un Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) per il coordinamento e la disciplina dei prezzi, al quale vengono affiancati in periferia i comitati provinciali dei prezzi. Al centro, il CIP è coadiuvato da una Commissione centrale dei prezzi, quale organismo di carattere tecnico consultivo. Il sistema è poi modificato e migliorato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 896.

Nel sistema fissato dai decreti del 1944 e del 1947, il CIP è investito di poteri molto più ampi che attribuiscono a tale organo il potere di fissare il prezzo di qualsiasi merce, in qualsiasi fase di scambio (anche all'importazione e all'esportazione), di istituire casse conguaglio, di limitare gli scambi commerciali fra province, di disporre la requisizione di scorte di prodotti in eccedenza.

Nell'evoluzione reale del sistema, l'ampiezza dei poteri del CIP, che in certa misura rifletteva ancora in modo diretto le sue origini di « economia di guerra », non ha tro-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

vato un equilibrio soddisfacente, nè si è adeguata ai compiti che spettano in una economia di mercato ad un meccanismo di controllo dei prezzi. Le caratteristiche tipiche di questa evoluzione sono state: una sostanziale limitazione del ricorso a strumenti autoritativi di controllo delle attività economiche e la loro utilizzazione, là dove essi venivano attivati, in funzione di « sostegno » delle attività private. Si tratta di una vicenda tipica del rapporto fra strutture burocratiche e gruppi di interesse, che caratterizza anche in altri settori della vita amministrativa l'esperienza degli anni cinquanta. Una delle spiegazioni più palesi di questo stato di fatto è senza dubbio individuabile nell'estrema fragilità della struttura amministrativa preposta alle funzioni tecniche ed amministrative del controllo dei prezzi: una segreteria generale composta da un numero limitatissimo di funzionari comandati e di esperti e debolmente inserita all'interno delle stesse strutture della pubblica amministrazione; debole, quindi, per capacità tecnica e scarsamente autorevole dal punto di vista burocratico. Ne è derivata una situazione (accertata, fra l'altro, dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sui limiti posti dalla concorrenza) nella quale il CIP ha, il più delle volte, utilizzato strutture tecniche messe a disposizione dalle associazioni imprenditoriali. Per quanto attiene alla scelta dei settori di intervento (affidata ad una discrezionalità quasi illimitata, dato il divario fra ampiezza della legislazione da « economia di guerra » e fragilità dell'esperienza reale), si è manifestata una netta preferenza a determinare i prezzi delle materie prime e delle tariffe pubbliche. Si deve aggiungere che la giurisprudenza amministrativa del Consiglio di Stato ha accentuato le caratteristiche di sostegno a favore dei privati del regime di controllo dei prezzi, accentuando, in particolare, la tutela dei margini di profitto, in sede di esame di legittimità dei parametri usati per la determinazione del prezzo.

Il tentativo della programmazione degli anni sessanta di ricondurre il sistema di controllo dei prezzi ad una logica di politica economica, pur correttamente impostato, non è riuscito ad incidere sui congegni amministrativi e tecnici in modo decisivo. Il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1968, n. 626, all'articolo 2, stabilisce che « il CIP si attiene alle direttive del CIPE per quanto riguarda la determinazione dei settori economici e delle categorie di beni e servizi relativamente ai quali lo stesso CIP esercita le attribuzioni di sua competenza a norma delle disposizioni vigenti ». Una ulteriore specificazione nella medesima direzione fu applicata al regime dei prezzi dei medicinali con l'articolo 33 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, in legge 18 dicembre 1970, n. 1034. Il mancato successo del tentativo compiuto dalla programmazione è riconducibile alla debolezza e casualità degli interventi del CIPE ed alla mancata riforma degli strumenti amministrativi del controllo, che costituiscono, in definitiva, il punto strategico del sistema.

Un tentativo di notevole rilievo di assicurare un funzionamento del controllo dei prezzi coerente con la manovra generale della politica economica fu compiuto nel 1973, con i decreti-legge nn. 425 e 427. Il sistema posto in essere distingueva fra disciplina di controllo dei prezzi delle grandi imprese (attraverso i « listini ») e controllo di 21 categorie di prodotti essenziali per i quali si imponeva una prima fase di « blocco » (per tre mesi) per poi passare o al regime dei prezzi amministrati o, attraverso fasi successive, ad una progressiva liberalizzazione. Lo sforzo del 1973 ebbe una partenza favorevole, ottenendo — grazie al vasto consenso sociale — notevoli effetti di freno all'ascesa dei prezzi nella fase di « blocco », ma successivamente si rivelò del tutto impotente dinanzi ai problemi (più complessi) posti dal passaggio ad una seconda e più flessibile fase di controllo. Anche nell'esperienza del 1973, la strumentazione operativa dei pubblici poteri è apparsa del tutto inadeguata ed ha subìto correzioni solo marginali. E, se si guarda alle responsabilità più generali di controllo dell'economia, è mancata da parte del CIPE e del CIP una capacità di collegare il controllo dei prezzi

alla politica economica generale congiunturale.

Il problema che resta, quindi, dinanzi al legislatore, è quello di costruire un sistema di controllo dei prezzi che — superando i limiti dell'esperienza passata — sia capace di adeguarsi, per flessibilità di strumentazione ed efficacia di intervento, alle esigenze di una manovra di politica economica propria di un moderno Stato industriale. La esperienza dei principali Paesi industriali dimostra, infatti, che, pur nei limiti propri di ogni parziale congegno amministrativo, il regime di controllo dei prezzi è uno degli strumenti non rinunciabili di regolazione dell'economia di uno Stato moderno, sia a fini di controllo del ciclo economico nel breve periodo e di lotta contro l'inflazione, sia a fini strutturali.

La disciplina del disegno di legge, che presentiamo, traccia un quadro sistematico (art. 3) delle diverse forme nelle quali si articola un regime flessibile ed efficace di controllo dei prezzi. L'identificazione delle quattro categorie dei prezzi « concordati », dei prezzi « autorizzati », dei prezzi « amministrati » e dei prezzi « sociali » è volta a creare una gamma di possibili strumenti capaci di rispondere a diverse gradazioni e intensità della manovra complessiva.

Il riferimento, come parametro di base, ai valori ed alle misure espresse dal mercato è accolto come criterio generale, ma trova una conciliazione ed un punto di equilibrio con gli interessi pubblici e con gli interessi « diffusi », tutelati dai pubblici poteri. La chiarezza della distinzione fra i diversi regimi favorisce la trasparenza delle decisioni. Ciò che appare essenziale è, infatti, che il grado di ingerenza degli interessi collettivi all'interno dei meccanismi di mercato sia palese e motivato.

In questa direzione si muove la regolazione prevista per i prezzi amministrati e per i prezzi sociali, categorie di controllo nel cui ambito è appunto necessaria la ricerca di un punto di equilibrio e di incontro fra mercato e pubblici interessi in gioco.

È proprio questa « trasparenza » che consente di perseguire — sulla base di un corretto rapporto pubblici poteri-mercato — le finalità sostanziali della nuova disciplina: l'integrazione del regime del controllo dei prezzi nell'ambito degli strumenti di manovra di una moderna politica economica; la tutela di alcuni essenziali interessi sociali la cui difesa, in relazione agli effetti redistributivi iniqui dell'inflazione, appare coerente non solo con criteri di giustizia sociale, ma anche con una corretta gestione di una politica anti-inflazionistica.

In coerenza con questa logica complessiva, il disegno di legge elimina la dannosa duplicazione fra due organi interministeriali a competenze sovrapposte e debolmente coordinate. L'esperienza successiva al 1968 (con il citato decreto n. 626 che attribuisce al CIPE poteri di direttiva sul CIP) mostra come non sia possibile immaginare un funzionamento efficace di un ordinamento fondato su una sorta di gerarchia impropria fra organi interministeriali (l'uno a competenza generale, l'altro a competenza settoriale).

Preferibile appare la strada seguìta appunto dal presente disegno di legge, di una chiara identificazione dei poteri utilmente esercitabili in sede interministeriale con una attribuzione al Ministro competente ed agli apparati amministrativi da esso dipendenti dei poteri di amministrazione attiva conseguenti. L'identificazione nel CIPE dei poteri di maggior rilievo e di indirizzo per la manovra dei prezzi è volta ad assicurare la coerenza della manovra dei prezzi con le scelte di politica economica generale, in particolare per il controllo dell'economia nel breve periodo.

Una innovazione importante, inoltre, del presente disegno di legge è quella che consiste nella disciplina dei prezzi « concordati ». Attraverso « contratti di stabilità » si introduce uno strumento contrattuale di notevole rilievo fra quelli disponibili per i pubblici poteri. Si tratta di una tendenza (d'altronde antica anche nella nostra elaborazione dottrinale che parla da tempo dell'attività amministrativa di diritto privato) assai diffusa in esperienze estere, come quella francese in particolare, che consente di impiegare a fini pubblici la flessibilità e la adattabilità di tradizionali strumenti priva-

tistici. È un nuovo « destino » del « contratto » che già si presenta come oggetto della riflessione dottrinale e che può concorrere in modo non marginale al rinnovamento del modo di operare della nostra amministrazione pubblica.

Il disegno di legge dedica un'attenzione rigorosa (come appariva necessario sulla base della riflessione sull'esperienza passata) all'organizzazione tecnico-amministrativa per il controllo dei prezzi. Si detta una disciplina della figura del segretario generale per il controllo dei prezzi, che lo configura come un alto funzionario, capace di inserirsi in modo autorevole all'interno della nostra complessa macchina amministrativa e caratterizzato da una assunzione di « responsabilità » manageriale; si sono anche adattate alla nuova ipotesi le norme in precedenza previste per il segretario generale della programmazione. Ma, ciò che più conta, si delineano le norme di delega per la compiuta disciplina dell'organizzazione amministrativa della segreteria generale per il controllo dei prezzi, in modo da configurare un moderno strumento tecnico qualificato dalle competenze professionali e dal rigore delle analisi, operante in un ambito adeguatamente ampio di autonomia amministrativa e tecnica. Fra le scelte di fondo del presente disegno di legge va segnalata la strada scelta per la disciplina dei compiti decentrati alle Regioni. Non si segue, infatti, la via tradizionale di una dettagliata regolazione degli organi periferici (che cessano quindi di essere concepiti come organi statali decentrati) ma si ricorre, in coerenza con il disegno costituzionale, ad una delega alle Regioni, che lascia a tali soggetti politici un'ampia sfera di autonomia decisionale, pur stabilendo, attraverso il potere di direttiva del CIPE, i necessari raccordi. Il ricorso allo schema costituzionale dell'articolo 117, ultimo comma, lascia alle Regioni un ambito decisionale loro proprio ed un'autonoma responsabilità.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(*Soppressione del CIP*)

Il Comitato interministeriale prezzi (CIP), di cui al decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347, e successive integrazioni e modificazioni, è soppresso. Le attribuzioni ad esso demandate sono trasferite al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ovvero al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, secondo le norme della presente legge.

Art. 2.

(*Attribuzioni del CIPE*)

Il CIPE determina i settori economici e le categorie di beni e servizi per i quali si applica il regime di controllo dei prezzi.

Sono trasferite al CIPE le competenze per la determinazione dei prezzi o tariffe di beni o servizi comunque attribuite dalla legislazione vigente alla competenza di organi o amministrazioni dello Stato o di enti pubblici, salve le competenze trasferite o delegate alle Regioni o attribuite agli enti locali.

Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme aventi valore di legge ordinaria per la modifica dei criteri e dei procedimenti stabiliti dalle leggi vigenti in ordine alle funzioni trasferite ai sensi del comma precedente, in modo da armonizzarne la disciplina con i princìpi e criteri direttivi della presente legge.

Art. 3.

(*Regime di controllo dei prezzi*)

Il regime di controllo dei prezzi è esercitato secondo i sistemi di controllo di seguito distintamente indicati:

a) prezzi concordati, per i quali viene stipulato, dal Ministro dell'industria, del

commercio e dell'artigianato, sulla base di criteri di riferimento determinati dal CIPE, un « contratto di stabilità » con imprese o categorie di imprese, ai sensi del successivo articolo 5;

b) prezzi autorizzati, per i quali, constatata l'impossibilità di pervenire alla stipula del contratto di stabilità, ovvero verificata la grave inadempienza nell'attuazione del contratto di stabilità eventualmente stipulato, si applica il regime di controllo dei prezzi di cui al successivo articolo 6;

c) prezzi amministrati, per i quali la Giunta, di cui al successivo articolo 4, determina, sulla base di criteri definiti dal CIPE, i prezzi fissi minimi o massimi dei beni o servizi indicati dal CIPE;

d) prezzi sociali, per i quali il CIPE, per il perseguimento di finalità di politica sociale o di redistribuzione dei redditi e in connessione con gli indirizzi della politica economica di breve periodo, determina, con propria direttiva, criteri di riferimento e metodi di fissazione del prezzo, minimo o massimo, che correggono in modo permanente e sensibile le valutazioni discendenti da una analisi dei costi e dalla situazione di mercato. In connessione con la determinazione dei prezzi sociali il CIPE può stabilire con propria determinazione, anche sulla base dei poteri ad esso attribuiti dall'articolo 16 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, interventi sul mercato da parte di amministrazioni pubbliche, aziende autonome, enti pubblici economici e imprese a partecipazione statale o misure amministrative di regolazione per la promozione o il contenimento dei consumi dei beni o servizi sottoposti al regime di prezzo sociale o ad essi legati da rapporto di complementarietà o sostituzione. Nel caso in cui gli interventi o le misure amministrative stabilite dal CIPE implichino maggiore spesa o minore entrata per il bilancio del settore pubblico allargato, il CIPE formula, per la successiva deliberazione del Consiglio dei ministri, proposte legislative da inserire nel disegno di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero, se l'intervento ha luogo in corso d'esercizio, pro-

poste legislative che introducono variazioni di bilancio. Tali proposte legislative contengono, se necessario, misure di ausilio finanziario pubblico o manovre di aliquote fiscali.

Art. 4.

(*Giunta interministeriale per i prezzi*)

È costituita in seno al CIPE una Giunta interministeriale per i prezzi, composta dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. La Giunta può deliberare, su proposta del presidente del CIPE, nei casi di necessità ed urgenza, su tutte le materie disciplinate dalla presente legge. Le deliberazioni adottate sono sottoposte alla ratifica del CIPE nella seduta immediatamente successiva al giorno in cui esse sono state adottate. La Giunta esercita altresì le funzioni di determinazione dei prezzi sociali e dei prezzi amministrati, ai sensi dei successivi articoli della presente legge.

Art. 5.

(*Prezzi concordati e contratti di stabilità*)

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE determina i beni e i servizi per i quali appare opportuno esperire la procedura di cui al precedente articolo 3, lettera *a*), e stabilisce i criteri di riferimento da adottarsi per la determinazione, nell'ambito del « contratto di stabilità », dei singoli prezzi e dei parametri per le loro variazioni.

Sulla base della delibera del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato avvia, con le imprese produttrici dei beni o servizi di cui al precedente comma ovvero con le relative associazioni di categoria, una procedura di concordato, proponendo uno schema di « contratto di stabilità » che disciplina i criteri e le modalità per la determinazione dei prezzi praticati dalle imprese interessate e le relative variazioni. Il contratto di stabilità è sotto-

scritto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dalle imprese o associazioni di imprese ed è comunicato al CIPE.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora constati l'introduzione di variazioni dei prezzi dei beni o servizi di cui al primo comma non conformi al contratto di stabilità, invita le imprese o le associazioni di categoria ad adeguarsi al predetto contratto, fissando un termine di quindici giorni. Sono considerate come variazioni di prezzo, ai fini dell'osservanza del contratto di stabilità, anche variazioni intervenute nel regime degli sconti ed abbuoni d'uso, nonchè nella regolamentazione delle condizioni di pagamento e di consegna.

Può essere considerata quale inadempimento al contratto di stabilità l'immissione sul mercato, a prezzi non conformi al contratto stesso, di prodotti nuovi o modificati che sostituiscano, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i prodotti oggetto del contratto.

Trascorso inutilmente il termine di cui al terzo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'incidenza dell'inadempimento sull'andamento del mercato, propone al CIPE il passaggio dei beni e servizi che sono oggetto del contratto di stabilità al regime dei prezzi autorizzati di cui al precedente articolo 3, lettera *b*).

Art. 6.

(Prezzi autorizzati)

Il CIPE, ove accolga la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui al precedente articolo 5, ultimo comma, individua i beni e i servizi da sottoporre al regime di prezzi autorizzati, indicando il periodo di tempo, comunque non superiore ai due anni, per il quale ha efficacia tale regime.

Il CIPE approva la struttura dei costi di riferimento da adottare come parametro per le autorizzazioni di cui al comma seguente. La struttura dei costi di riferimento comprende — laddove si tratti di prezzi finali

o laddove le imprese produttrici determinino i prezzi finali al consumatore — i margini di commercializzazione e distribuzione.

Per i beni e servizi sottoposti a regime di autorizzazione qualsiasi maggiorazione di prezzo dovrà essere preventivamente autorizzata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'aumento dei prezzi si considererà autorizzato ove il Ministro non si esprima in senso contrario entro sessanta giorni dalla presentazione della documentazione attestante le variazioni dei costi inclusi nella struttura di riferimento.

L'impresa che non provveda a maggiorare i prezzi di beni sottoposti al regime di autorizzazione, nel caso di diniego di autorizzazione da parte del Ministro, o che ecceda i limiti posti dalla stessa autorizzazione, è punibile con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro compresa tra lire 1.000.000 e lire 100.000.000. La sanzione può essere aumentata fino a cinque volte quando essa può presumersi inefficace, anche se irrogata nel massimo. All'applicazione della sanzione prevista nel precedente comma provvede l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato del luogo ove è stata commessa la violazione. Quando il prezzo è controllato dalle Regioni, ai sensi dell'articolo 12, alla applicazione della sanzione provvede l'ufficio regionale competente. Si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili. Non è consentito, però, il pagamento in misura ridotta.

Art. 7.

(*Prezzi amministrati*)

Per i beni e servizi per i quali non venga ritenuto adeguato il regime di autorizzazione degli aumenti, ed appaia necessaria, per un corretto funzionamento del mercato e per la tutela dei consumatori, la determinazione del prezzo con riferimento a parametri oggettivi, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone al CIPE la sottoposizione dei beni e servizi

considerati al regime del prezzo amministrato.

Il CIPE approva la struttura dei costi di riferimento da adottare come fondamento per la fissazione dei prezzi amministrati, nonchè per la loro revisione.

La Giunta interministeriale dei prezzi di cui all'articolo 4 della presente legge determina, sulla base della struttura dei costi di riferimento approvata dal CIPE, i prezzi fissi, minimi o massimi, dei beni e servizi considerati. La Giunta può fissare, per determinati beni, prezzi amministrati distinti a livello della produzione e a livello della distribuzione finale.

La Giunta provvede alla revisione dei prezzi di propria iniziativa, quando ciò sia richiesto da variazioni intervenute nei costi di riferimento assunti a base della delibera del CIPE di cui al precedente secondo comma, ed è tenuta a pronunciarsi, con provvedimento motivato, sulle domande di revisione presentate dalle imprese, dalle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori o dalle associazioni tra consumatori a carattere nazionale.

Le deliberazioni del CIPE in ordine alla revisione dei prezzi amministrati devono far riferimento, sulla base della delibera del CIPE di cui al precedente secondo comma, a tutti gli elementi di costo, sia diretti che indiretti, che concorrono alla formazione dei prezzi, ivi compresi i costi di distribuzione e commercializzazione nei casi di prezzi finali o di prezzi imposti dalle imprese produttrici per la fase di distribuzione finale. La Giunta può introdurre correzioni alla valutazione derivante dall'analisi dei costi sopra indicata ove ritenga, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica, che le variazioni intervenute siano riconducibili a oscillazioni di breve periodo riassorbibili da parte del mercato.

Nel caso in cui la Giunta non abbia provveduto entro il termine indicato nel comma precedente, la richiesta di variazione si intende approvata e il prezzo ivi indicato vale come prezzo fisso, minimo o massimo, per tutti gli operatori, a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di appo-

sito comunicato, da effettuare entro dieci giorni dalla scadenza del termine predetto.

Qualora la documentazione fornita non sia conforme agli schemi definiti dal CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede che sia integrata entro un termine da lui fissato, comunque non superiore a trenta giorni. In tal caso, il termine di cui al terzo comma è interrotto e, dal giorno nel quale la Giunta riceve la documentazione integrativa richiesta, decorre un nuovo termine di trenta giorni. L'inutile decorso del termine fissato dal Ministro importa il rigetto della richiesta di variazione del prezzo. La stessa procedura si applica nel caso in cui l'impresa o le imprese che hanno presentato la richiesta di variazione del prezzo non rispondano alle caratteristiche di efficienza produttiva indicate nel comma precedente e la Giunta debba raccogliere elementi conoscitivi da altre imprese.

Art. 8.

(*Prezzi sociali*)

La Giunta interministeriale di cui all'articolo 4 della presente legge determina i prezzi sociali, sulla base della direttiva del CIPE di cui all'articolo 3, lettera *d*), applicando il procedimento di cui all'articolo 7 concernente i prezzi amministrati, in quanto compatibile con la diversa natura dei criteri di riferimento adottati.

Art. 9.

(*Obblighi di informazione per le imprese e le categorie di imprese*)

Per l'applicazione del regime di controllo dei prezzi disciplinato dalla presente legge, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può richiedere e le imprese o associazioni di categoria fra imprese sono tenute a fornire ogni informazione richiesta dalla Segreteria generale per il controllo dei prezzi e in particolare: le variazioni dei costi inclusi nella struttura di riferimento definita dal CIPE; le variazioni intervenute nel

regime degli sconti ed abbuoni d'uso, nonchè nella regolamentazione delle condizioni di pagamento e di consegna; il prezzo e ogni altra condizione di vendita concernenti prodotti nuovi o modificati che sostituiscano in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, i beni oggetto del controllo sui prezzi.

Art. 10.

(Organi tecnico-amministrativi per il controllo dei prezzi)

Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è costituita la Segreteria generale per il controllo dei prezzi, secondo le disposizioni della presente legge.

L'incarico di segretario generale è conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Nelle stesse forme l'incarico può essere revocato. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività.

Se l'incarico è conferito a persona che sia già dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento. Se l'incarico è conferito a persona estranea alla amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico inerente alla qualifica di dirigente generale di livello B.

La Segreteria generale svolge tutte le istruttorie tecnico-amministrative, provvede a tutti gli adempimenti procedurali per l'attuazione della presente legge e cura la segreteria della Giunta interministeriale per i prezzi di cui all'articolo 4.

In particolare, la Segreteria generale per il controllo dei prezzi redige e cura, in collaborazione con la Segreteria generale della programmazione economica, l'aggiornamento di un osservatorio quindicinale sul livello e sull'andamento di tutti i beni e servizi, nonchè dei costi che concorrono alla loro formazione. A tal fine la Segreteria generale può avvalersi della collaborazione tecnica delle amministrazioni statali, dell'ISTAT, dell'ISCO e dell'ISPE, e può richiedere particolari informazioni o commissionare, sen-

za corrispettivo, inchieste conoscitive su temi determinati alle Regioni, alle Province, ai Comuni, alle organizzazioni sindacali più rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori, nonchè ad associazioni fra consumatori di carattere nazionale.

La Segreteria generale per il controllo dei prezzi può disporre ispezioni presso le imprese al fine di verificare la completezza e la veridicità degli elementi conoscitivi forniti e può chiedere, ove lo ritenga opportuno, che la documentazione delle informazioni fornite dalle imprese venga verificata da società di certificazione contabile iscritte in un apposito albo formato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Nell'esercizio e nei limiti delle funzioni ispettive, gli impiegati appartenenti ai ruoli delle carriere direttive e di concetto sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Per l'identificazione personale, i predetti impiegati devono essere dotati di una speciale tessera munita di fotografia, rilasciata dal segretario generale per il controllo dei prezzi.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria per la disciplina dell'organizzazione e dei ruoli organici del personale della Segreteria generale per il controllo dei prezzi. La Segreteria generale è un'amministrazione statale con ordinamento autonomo e cura il perseguimento delle finalità e lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di cui alla presente legge.

Il consiglio di amministrazione della Segreteria generale è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è composto dal segretario generale per il controllo dei prezzi, dal segretario generale per la programmazione economica, dal direttore generale del Ministero del tesoro, da un direttore generale in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, da un dirigente generale in rappresentanza del Ministero delle finanze, da tre esperti designati dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge

16 maggio 1970, n. 281, da due esperti designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI).

Saranno disciplinate le modalità ed i limiti entro i quali, previa deliberazione del CIPE, la Segreteria generale per il controllo dei prezzi può assumere esperti con contratto a tempo determinato, anche a tempo parziale.

Art. 11.

(*Compiti istruttori concernenti i prezzi sociali*)

Per le determinazioni in materia di prezzi sociali, la Segreteria generale per il controllo dei prezzi conduce istruttorie comuni con la Segreteria generale per la programmazione economica. Le indicazioni operative per le modalità delle istruttorie comuni sono, ove sia necessario, fissate con singole deliberazioni per i casi di specie dal CIPE.

Nell'ambito dell'osservatorio di cui all'articolo 10, la Segreteria generale della programmazione economica predispone analisi e valutazioni riguardanti le conseguenze sulla distribuzione dei redditi delle decisioni assunte o delle proposte formulate in materia di prezzi sociali, in rapporto alla manovra generale di politica economica di breve periodo e, in particolare, in rapporto alle decisioni in materia di politica fiscale e parafiscale.

Art. 12.

(*Decentramento alle Regioni*)

Il CIPE stabilisce per quali beni e servizi le funzioni di determinazione dei prezzi in regime di prezzi concordati, prezzi autorizzati e prezzi amministrati sono esercitate dalle Regioni, anzichè dalla Giunta interministeriale di cui all'articolo 4 o dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le Regioni sono tenute all'osservanza delle direttive e determinazioni del CIPE in

materia di controllo dei prezzi, previste dalla presente legge.

Le Regioni provvedono, ai sensi dell'articolo 117, ultimo comma, della Costituzione, ad emanare le norme per la disciplina dell'esercizio delle funzioni di controllo dei prezzi ad esse demandate ai sensi del primo comma del presente articolo. La legge regionale individua, nell'ambito della Giunta regionale — ferma restando la responsabilità del presidente della Giunta —, gli uffici regionali competenti per l'esercizio delle funzioni di controllo dei prezzi.

La legge regionale disciplina le competenze delle province e dei comuni per le istruttorie e per la vigilanza in materia di controllo dei prezzi, nonchè le forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori.

Art. 13.

(*Consultazioni periodiche*)

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla presente legge e, in ogni caso, nella fase di istruttoria che precede decisioni del CIPE di ordine generale (direttive, determinazioni), consulta le associazioni fra consumatori di carattere nazionale, i sindacati dei lavoratori, le associazioni imprenditoriali interessate, le associazioni dei commercianti, le confederazioni cooperative.

Art. 14.

(*Copertura finanziaria*)

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1979, valutato in lire 1.000 milioni in ragione di anno, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.